

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1: Conversione

E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Articolo 2: Nuove norme e soggetti aventi diritto

1. Le disposizioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dall'1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita` lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta` persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta` .

2 bis. Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennita` di accompagnamento, si considerato mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta` persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta` .
(1) (3)

3. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche` i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

4. I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita` di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita` di servizio o di altra indennita` di accompagnamento. (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 (G.U. 26.11.1988, n. 278).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 52, L. 17.05.1999, n. 144 (G.U. 22.05.1999 n. 118, S.O. n. 99/L).

(3) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, c. 1°, L. 11.02.1980, n. 18 (Indennita` di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita` con diritto all'indennita` di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita` parziale. (C. cost. 22.06.1989, n. 346 G.U., 28.06.1989, n. 26, 1 Serie peciale).

Articolo 3: Assistenza sanitaria

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita` provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita` , di altra regione viciniora.

Il Ministero della sanita` provvede altresia` direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui

dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita`.

L'assistenza sanitaria specifica puo` attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanita`, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo` stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico psicologiche e di servizio sociale.

Articolo 4: Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione

Il Ministero della sanita`, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai 2 miliardi di lire, ha facolta` di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita` di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonche` di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunita` di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di eta` inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi d'istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanita`. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione "privato" o "privata". Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico psico pedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico assistenziali del Ministero della sanita` e del Consiglio provinciale di sanita`. Il medico provinciale, in caso d'inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto d'autorizzazione, puo` diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di 3 mesi e puo`, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanita`.

Il Ministero della sanita` ha facolta` altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al successivo art. 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalita` di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motelesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

Articolo 5: Personale ed educatori specializzati

Presso le universita` e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita`.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita`.

Articolo 6: Accertamento delle condizioni di minorazione

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge e` effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'art. 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale puo` nominare con la stessa procedura piu` commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'Ufficio dell'Ufficiale sanitario. (1)

(1) Agli accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora l'Unità Sanitaria Locale: L. 23.12.1978, n. 833.

Articolo 7: Commissione sanitaria provinciale: composizione

1. La commissione sanitaria provinciale è composta:

- dal medico provinciale che la presiede;

- da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico scelto dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458. (1) (2)

2. Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la Commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia. (2)

3. In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'Ufficio provinciale o un Ufficiale sanitario o un altro medico dell'Ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui Ufficio sanitario ha sede la Commissione.

(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora l'Unità Sanitaria Locale: L. 23.12.1978, n. 833.

(2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 3, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U.12.01.1974, n. 11), è stato poi così sostituito dall'art. 3, L. 26.05.1975, n. 165 (G.U. 07.06.1975, n. 148) .

Articolo 8: Compiti della commissione sanitaria provinciale

1. La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'art. 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico diagnostici ed esami attitudinali.

2. I nominativi di mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione d'inabilità o all'assegno d'assistenza sono comunicati, entro 3 giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

3. Entro 10 giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

4. Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche all'Associazione nazionale dei

mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

5. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado d'invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.

6. La dichiarazione d'inabilità permanente o di irrecuperabilità dev'essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo d'osservazione o degenza. (1)

(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora L'Unità Sanitaria Locale: L. 23.12.1978, n. 833.

Articolo 9: Commissioni regionali sanitarie

1. Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458.

2. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.

4. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitiva e dev'essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

5. Le Commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8. (1) (2)

(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora l'Unità Sanitaria Locale: L. 23.12.1978, n. 833.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U. 12.01.1974, n. 11).

Articolo 10: Norme comuni alle commissioni sanitarie

[Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali dev'essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o d'impedimento del componente effettivo.

Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica 3 anni.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.] (1) (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U. 12.01.1974, n. 11).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 26.05.1975, n. 165 (G.U. 07.06.1975, n. 148).

Articolo 11: Presentazione delle domande

1. Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli artt. 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
3. Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda dev'essere prodotta all'autorità competente in relazione all'art. 3 della presente legge.
4. Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante.

Articolo 12: Pensioni di inabilità

I mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, e concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione d'inabilità di L. 234.000 annue da ripartire in 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50% a coloro che versino in stato d'indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza d'importo inferiore alle 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Articolo 13: Assegno mensile

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il 18esimo ed il 65esimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per 13 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

Articolo 14: Norme per la concessione della pensione o dell'assegno

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Nelle provincie di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1954, n. 1945, n. 173 e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissario del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei 2 rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino Alto Adige, su designazione

dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con 2 rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

Articolo 15: Ricorso in materia di pensione e di assegno

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato puo` presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita` di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da 2 rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione e` nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessita`, il Ministro per l'interno puo` procedere alla costituzione di piu` commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

Articolo 16: Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro 15 giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo all'eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

Articolo 17: Assegno di accompagnamento

[Ai mutilati ed invalidi civili, di eta` inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, e` concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di L. 12.000 per 13 mensilita`.

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed e` rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento e` attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, L. 21.11.1988, n. 508 (G.U. 25.11.1988, n. 277).

Articolo 18: Scadenza delle rate

La pensione o l'assegno di assistenza e` pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei maturati della mensilita` percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con

trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Articolo 19: Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la differenza di L. 6.000 tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalità di cui agli artt. 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data d'inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del 65esimo anno di età.

Articolo 20: Modalità di erogazione della pensione e dell'assegno

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro 10 giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesoriери dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Articolo 21: Accertamenti sulla permanenza dei requisiti

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'art. 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, d'inabilità e d'incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'art. 15.

Articolo 22: Tutela giurisdizionale

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Articolo 23: Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione

1. I mutilati e invalidi civili di cui all'art. 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli artt. 62 e seguenti della L. 29 aprile 1949, n. 264.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

3. I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai

corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

4. L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'art. 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, dev'essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

5. L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolari competenze nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.

Articolo 24: Indennità di frequenza ai corsi

I mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di L. 600, aumentato di L. 120 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'art. 8 della L. 5 novembre 1968, n. 115.

Articolo 25: Sistemi di lavoro protetto

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

2. Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458.

Articolo 26: Congedo per cure

1. Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

Articolo 27: Barriere architettoniche e trasporti pubblici

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati: in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28: Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne

impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu` gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita` da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.] (1)

[Sara` facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.] (1) (2)

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 05.02.1992, n.104 (G.U. 17.02.1992, n. 39 S.O.).

(2) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28, c. 3°, L. 30.03.1971, n. 118, recante "conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anzichè disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. (C. cost. 08.06.1987, n. 215, G.U. 17.06.1987, n. 25 1 Serie Speciale).

Articolo 29: Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita` di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanita` e del lavoro e della previdenza sociale, provvede all'istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovra` attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonche` per il compimento dell'istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

Articolo 30: Esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminzione superiore ai due terzi della capacita` lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione d'inabilita`, e` concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Articolo 31: Finanziamenti

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottototati Ministeri a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno:

per la concessione dalla pensione o dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13, e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanita`:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire

850.000.000. Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743 e 11 marzo 1970, n. 74.

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Articolo 32: Copertura delle spese

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziata in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 33: Disposizioni transitorie

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

Articolo 34: Disposizioni finali

1. In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di aver efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

2. Sono abrogati il R.D.L. 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.